



Documento di sintesi
Politica di gestione dei conflitti di interesse

PREMESSA

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la Banca di Verona Credito Cooperativo cadidavid (di seguito la “Banca”) è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

L’obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l’interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall’erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.**
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha adottato le sopra indicate disposizioni organizzative volte alla migliore gestione dei conflitti di interesse, ma non può escludere in via assoluta che, nella prestazione dei servizi di investimento, aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

Pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa, si evidenziano le seguenti fattispecie di conflitto di interessi che caratterizzano l'operatività della Banca:

1. Attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione-trasmissione di ordini che abbiano per oggetto:
 - a. strumenti e prodotti finanziari (prestiti obbligazionari, eventualmente subordinati, e certificati di deposito) emessi dalla Banca nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito;
 - b. strumenti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari (in particolare si segnalano quelli riferibili a soggetti che fanno parte del sistema del Credito Cooperativo:

Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca, Nord Est Fund, Aureo Gestioni, Banca Agrileasing, Assimoco).

2. Attività di collocamento e consulenza su prodotti e strumenti finanziari per i quali la Banca percepisce utilità da un soggetto diverso dal cliente (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi);
3. Attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione/trasmissione di ordini riguardanti strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante (ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al “gruppo economico” di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%).

L’informativa evidenziata nei punti precedenti non costituisce autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.**

Nel caso in cui le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per loro conto, informerà chiaramente i clienti della natura e delle fonti di tale conflitto (“*disclosure*”). Per questa eventualità, la Banca acquisirà di volta in volta una **firma del cliente per presa visione.**